

**PRESIDENTE:** Il tempo per le interrogazioni e le mozioni è ampiamente trascorso. Passiamo alla trattazione degli altri argomenti.

**OGGETTO: Opposizione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 31.05.2013. Accoglimento. Annullamento della deliberazione stessa.**

*L'Ass. Silvano Seber ed il Cons. Paolo Gilmozzi, rispettivamente Direttore e Consigliere di Amministrazione della Soc. Funivie Alpe Cermis - Cavalese, si allontanano dall'aula, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. (Presenti n. 18)*

**SINDACO:** Volevo chiarire la mia posizione riprendendo l'articolo 14 del D.P.Reg. n. 3/L - 2005 che recita testualmente: *"l'obbligo di astensione non sussiste per i componenti degli organi collegiali che abbiano in rappresentanza del Comune un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento"* (seconda parte del comma 3).

Non ho dubbi, e credo che nessuno qui dentro possa avere dubbi, che io sia nel Consiglio di Amministrazione delle Funivie in quanto rappresentante del Comune. Non vi facevo parte prima di essere Sindaco e non sarò nel Consiglio una volta terminato il mio mandato. E' consuetudine che il Sindaco venga nominato all'interno del C.d.A. delle Funivie.

Tuttavia questa funzione di rappresentanza non è chiaramente riportata nei verbali del Consiglio di Amministrazione. Quindi ci sarebbe la possibilità, più teorica che pratica, che qualcuno possa sostenere che io sia stato nominato a titolo personale e non come rappresentante del Comune. Pertanto, al fine di evitare qualsiasi dubbio, e soprattutto al fine di rendere legittima la delibera in discussione, così come quella prevista al punto successivo, anch'io mi dichiaro incompatibile ed esco pertanto dall'aula.

*Anche il Sindaco si allontana pertanto dall'aula, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, quale Consigliere di Amministrazione della Soc. Funivie Alpe Cermis – Cavalese. (Presenti n. 17)*

**Cons. MANSUETO VANZO:** Il punto tratta dell'opposizione sottoscritta dai Consiglieri di minoranza, nella quale è illustrato ciò che era avvenuto nel corso della discussione che antecedeva l'approvazione della delibera del Consiglio comunale n. 22 del 31.05.2013. Nell'opposizione, in particolare, viene specificato che, allontanatisi inizialmente dall'aula il Sindaco e l'Assessore Seber, a un certo punto della trattazione dell'argomento, rientravano in aula.

L'opposizione è stata valutata dalla Giunta comunale e ritenuta legittima tecnicamente, evidenziando in maniera precisa quale era il punto che gli oppositori ritenevano illegittimo. La Giunta comunale, quindi, ha rimesso l'opposizione alle valutazioni del Consiglio comunale, il quale è chiamato a votarla, per l'accoglimento o per il rigetto.

**PRESIDENTE:** Conosciamo la posizione della minoranza, visto che hanno presentato l'opposizione. Quale è la posizione della maggioranza ce lo spiega il Vicesindaco?

**Ass. MICHELE MALFER:** Noi siamo favorevoli ad accogliere l'opposizione e quindi all'annullamento della deliberazione n. 22.

**Cons. MARIA LUISA GELMI:** Si dimostra dunque che la minoranza aveva tutte le ragioni per contestare i comportamenti avuti dal Sindaco e dall'Assessore durante la trattazione della delibera che ora, in accoglimento alla nostra opposizione, si propone di annullare. Mi permetto di fare un appello: l'occasione dovrebbe far riflettere tutti e ciascuno dovrebbe impegnarsi a mantenere le discussioni su un piano civile e di dialettica corretta, evitando le situazioni che si sono verificate.

Se il Sindaco non fosse rientrato urlando e facendo le sceneggiate che ha fatto, forse le cose avrebbero avuto un altro percorso.

Ci fa comunque piacere che la nostra opposizione venga accolta, anche perché il nostro motivo di annullamento era fondato: c'è una norma specifica che dice che quando si è interessati a un argomento si deve lasciare l'aula prima della sua trattazione ed entrare a trattazione conclusa, quindi dopo la votazione. Quell'andirivieni che c'è stato speriamo di non vederlo più.

**Cons. FRANCO CORSO:** Quest'opposizione è stata accolta per i motivi che sono stati menzionati. Per fortuna questa sera i toni, a parte qualche piccolo scontro dialettico, si sono mantenuti nei livelli civili e di rispetto.

Considerato che la maggioranza ha ricevuto questa opposizione da tempo, si poteva ricordare anche che il Presidente, come riportato nel verbale della seduta del 31 maggio scorso, aveva affermato di condividere la mia opinione in ordine al fatto che la minoranza dovrebbe essere coinvolta, quando si tratta di scelte importanti per il paese. Tra l'altro, aveva detto che si poteva fare un'incontro informale con i Consiglieri, o meglio, con i Capigruppo. Forse questa cosa non è stata capita ed è stata completamente disattesa.

Mi spiace constatare come ogni volta si arriva in Consiglio comunale senza aver preliminarmente potuto affrontare alcune questioni in modo informale, in modo da potersi confrontare non su fronti contrapposti, scontrandosi nel peggiore dei modi. Pensavo che da parte del Presidente, il quale deve prendersene la responsabilità, ci fosse una convocazione dei Capigruppo, per chiarire l'argomento. Quando si tratta di nominare delle cariche la minoranza non può proporre nessuno. Non veniamo tenuti in considerazione, però alla fine ci chiedete di votare come volete voi e questo mi sembra un atteggiamento arrogante da parte vostra. Dovete riconoscerlo.

**Cons. CARMELO ZINI:** Credo che l'Amministrazione abbia fatto bene ad accogliere l'opposizione della minoranza. È anche vero quello che ha detto il Sindaco, sul fatto di essere nel C.d.A. delle Funivie quale rappresentante del Comune, anche se ciò è un po' un controsenso, perché o difende gli interessi del Comune o difende gli interessi di una Società. Secondo me, comunque non potevano entrare in aula prima della fine della votazione e quindi è corretto accogliere l'opposizione. Ribadisco dunque che si fa bene ad annullare quella delibera, che potrebbe anche essere illegittima, da questo punto di vista.

**OGGETTO: Opposizione alla deliberazione consiliare n. 22, d.d. 31.05.2013. Art. 38 ter Statuto comunale. Accoglimento. Annullamento deliberazione stessa.**

*La deliberazione consiliare n. 22, d.d. 31.05.2013 concerne l'alienazione mediante asta pubblica di un terreno, condizionata all'edificazione di un fabbricato urbanisticamente destinato a servizio delle piste e degli impianti da sci gestiti dalla Soc. Funivie Alpe Cermis - S.p.A.- Cavalese. Dall'alienazione di tale terreno, chiunque si aggiudichi la gara pubblica, può ricavare conseguentemente un beneficio.*

*L'Ass. Silvano Seber, il Cons. Paolo Gilmozzi ed il Sindaco, rispettivamente Direttore e Consiglieri di Amministrazione della Soc. medesima, per gli effetti che l'accoglimento o meno dell'opposizione in ordine alla deliberazione suddetta produce dunque nei confronti di questa, si astengono dal prendere parte alla presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del T.U.LL.RR.O.C.- D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. Conseguentemente si allontanano dall'aula consiliare.*

## **Deliberazione n. 28**

Si premette:

In data 31.05.2013 il Consiglio comunale ha adottato la deliberazione n. 22, ad oggetto "Vendita neo formata p.fond. 4013/6 soggetta a servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo a favore

della p.f. 4013/1 C.C. Cavalese mediante asta pubblica, previa estinzione del diritto di uso civico gravante sulla stessa e compensazione mediante l'apposizione del diritto stesso sulle pp.ff. 41432/1 e 4150 C.C. Cavalese”.

Nei termini di pubblicazione, in data 10.06.2013, i Conss. Sigg.ri Maria Luisa Gelmi, Bruna Dalpalù, Sonia Germani, Onorio Vanzo, Maurizio Tavernar e Franco Corso, hanno inoltrato alla Giunta comunale opposizione avverso la deliberazione stessa, acquisita al protocollo al n. 6888.

L'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, prevede espressamente che entro il periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare alla Giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni (quindi sia a quelle di Giunta che a quelle di Consiglio comunale).

L'art. 38 ter dello Statuto comunale detta disposizioni integrative in tema di opposizioni, disponendo in ordine alle condizioni per la proposizione ed alle modalità di gestione delle medesime. Secondo quanto disposto dalla lett. e) del comma 3 del citato art. 38ter, avendo riscontrato, relativamente all'opposizione suddetta, che sono state rispettate le condizioni prescritte, la Giunta comunale, con deliberazione n. 73, d.d. 19.06.2013, ha disposto la remissione degli atti relativi al Consiglio comunale, per l'accoglimento o il rigetto, entro il termine previsto sempre dall'art. 38ter (90 giorni dalla proposizione), notiziandone i soggetti che hanno presentato l'opposizione medesima.

L'opposizione sostiene che la deliberazione di cui trattasi è stata adottata in “palese violazione dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio comunale, nonché dell'art. 14 del T.U.L.R.O.C.”, e sostiene conseguentemente la sua invalidità.

In particolare, nell'opposizione si legge quanto segue:

L'art. 14 del Regolamento intitolato “Astensione dalle deliberazioni” recita testualmente:

“Quando un consigliere comunale è tenuto ad astenersi da una deliberazione e conseguentemente deve allontanarsi dall'aula prima della sua trattazione, sulla base delle vigenti disposizioni di legge regionale, deve informare il Presidente del Consiglio comunale, che dispone quindi la verbalizzazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo”.

Il Sindaco e l'assessore Seber si sono allontanati dall'aula prima della trattazione della deliberazione in questione, come previsto dal citato art. 14, ma successivamente e durante la trattazione (dopo che il Presidente del Consiglio, lasciata la sua posizione senza proferire parola, si è recato fuori dall'aula a conferire con i citati) sono rientrati e, aggravante, il Sindaco si è rivolto all'opposizione urlando “vergognatevi”. Va sottolineato che il gruppo di Consiglieri di minoranza nulla aveva fatto oltre a formulare una legittima richiesta di sospensione per consultazione ed esternato la sua posizione con una dichiarazione di voto.

La nota in delibera avvalle la veridicità della nostra ricostruzione riportando quanto segue:

“rilevato che il Sindaco e l'assessore Silvano Seber, allontanatisi dall'aula prima della trattazione del presente argomento sono rientrati nel corso della discussione, per poi nuovamente uscire dall'aula e, quindi, non sono presenti al momento della votazione”.

L'articolo citato prevede in modo inequivocabile che il consigliere deve allontanarsi dall'aula prima della trattazione di una deliberazione per la quale è tenuto ad astenersi, quindi la sua presenza in aula mentre era in corso la discussione del punto all'ordine del giorno evidenzia in maniera inequivocabile la violazione che con la presente denunciemo.

Se si vuole ulteriormente approfondire il significato di quanto prescritto dall'art. 14 è che esso mira ad evitare che la presenza dell'interessato possa influenzare in qualche modo l'esito del voto. Se nella

situazione di cui si dibatte fosse stato sufficiente solamente la non partecipazione al voto la norma sarebbe stata evidentemente diversa.”

Il Consiglio comunale è quindi ora chiamato a pronunciarsi in merito, accogliendo l'opposizione (e quindi disponendo conseguentemente la rimozione dell'atto), oppure rigettando l'opposizione medesima (confermando conseguentemente l'atto, in quanto ritenuto legittimo).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso quanto sopra e considerato nel merito quanto segue.

Per dichiarazione del Sindaco, resa prima della trattazione dell'argomento inerente l'opposta deliberazione consiliare n. 22/2013, il Sindaco stesso e l'Ass. Silvano Seber, rispettivamente Direttore e Consigliere di Amministrazione della Soc. Funivie Alpe Cermis - S.p.A. - Cavalese - ritennero non si dovesse configurare nei loro confronti un obbligo di astensione, ex art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dalla opposta deliberazione consiliare n. 22/2013 e quindi nemmeno un obbligo di allontanarsi dall'aula. Tuttavia si allontanarono comunque, per ragioni definite, sempre sulla base della dichiarazione del Sindaco predetta, di trasparenza e correttezza, in quanto si trattava di mettere in vendita un terreno comunale mediante asta pubblica, quindi con procedura aperta, ma comunque destinato alla costruzione di un manufatto a servizio delle piste e degli impianti da sci gestiti dalla Soc. Funivie Alpe Cermis medesima che, a prescindere da chi fosse il soggetto aggiudicatario della gara, potrebbe ricavare un beneficio indiretto dalla vendita stessa.

Sul presupposto predetto, cioè su quello che in capo ai menzionati soggetti non incombesse un obbligo giuridico di astensione, sarebbe stato conseguentemente sostenibile anche che ben avrebbero potuto gli stessi in un secondo momento, rientrare in aula nel corso della discussione, come in effetti è avvenuto, partecipare alla discussione ed anche votare, oppure, come è avvenuto, riuscire dall'aula consiliare e non partecipare alla votazione.

Pur tuttavia, se è vero che per quanto riguarda il Sindaco l'obbligo di astensione dalla deliberazione in argomento non risulta del tutto certo, stanti i dubbi interpretativi (non si è rinvenuta giurisprudenza specifica per il caso di specie) che lascia aperti il dettato della seconda parte del comma 3 del citato art. 14 che, con espressione alquanto infelice, stabilisce che “L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione ..... con ..... società ed imprese destinatarie degli effetti del provvedimento...”, lo stesso non si può affermare relativamente all'Ass. Silvano Seber, il cui ruolo all'interno della Società Funivie Alpe Cermis, invece, sicuramente non consegue ad un rapporto di rappresentanza con il Comune.

In capo all'Ass. Seber certamente, si identificano dunque fondate ragioni per ritenere sussistente l'obbligo di astensione, mentre la posizione del Sindaco, in relazione a tale obbligo non sembra così scontata, pur suggerendo comunque l'astensione, per evidenti ragioni di ragioni di opportunità (garantire, sotto il profilo che riguarda, la legittimità dell'atto in approvazione, diversamente dubbia).

Ritenuto pertanto di dover accogliere l'opposizione presentata avverso la deliberazione consiliare n. 22/2013, non solo per le predette motivazioni, bensì anche in considerazione dell'assunto, formulato nell'opposizione stessa, acclarato in effetti in giurisprudenza, secondo cui l'obbligo di astensione del Consigliere comunale dall'adozione di una deliberazione si sostanzia non solo nell'obbligo di allontanarsi dall'aula prima della trattazione dell'argomento, bensì anche in quello di rimanere fuori dalla stessa per tutta la durata della discussione e delle operazioni di voto.

Rilevata per conseguenza la necessità di rimuovere la deliberazione oggetto di opposizione, mediante annullamento in via di autotutela.

Ritenuto di conferire immediata eseguibilità al presente provvedimento, al fine di consentire allo stesso di spiegare fin da subito ogni suo effetto giuridico.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di esso in particolare gli artt. 14 e 79.

Visto lo Statuto comunale e di esso, in particolare, l'art. 38 ter.

Acquisito preventivamente, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa prescritto dall'art. 81 del citato T.U. n. 3/L – 2005.

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. =, su n. 17 Cons. presenti, di cui n. 17 votanti e n. = astenuti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

### DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni in premessa esposte, l'opposizione acquisita al protocollo in data 10.06.2013, sub. n. 6.888, avverso la deliberazione consiliare n. 22, d.d. 31.05.2013, ad oggetto: "Vendita neo formata p.fond. 4013/6 soggetta a servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo a favore della p.f. 4013/1 C.C. Cavalese mediante asta pubblica, previa estinzione del diritto di uso civico gravante sulla stessa e compensazione mediante l'apposizione del diritto stesso sulle pp.ff. 41432/1 e 4150 C.C. Cavalese";
2. di annullare conseguentemente, in via di autotutela, la deliberazione medesima;
3. Con voti favorevoli n. 17, contrari n. =, su n. 17 Cons. presenti, di cui n. 17 votanti e n. = astenuti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:*

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

**Cons. FRANCO CORSO:** Presidente, solo un appunto. Il Sindaco è uscito per sua volontà, sia chiaro che non l'abbiamo chiesto noi.

**OGGETTO: Vendita neo formata p.f. 4013/6 (contrassegnata x38 nel PRG) soggetta a servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo a favore della p.f. 4013/1 C.C. Cavalese mediante asta pubblica, previa estinzione del diritto di uso civico gravante sulla stessa e compensazione mediante l'apposizione del diritto stesso sulle pp.ff. 4132/1 e 4150 C.C. Cavalese**